

N. 2324

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MARRI, MAGNALBÒ, BEVILACQUA
e PACE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 APRILE 1997

Norme per la valorizzazione della professione
di conservazione dei beni culturali

ONOREVOLI SENATORI. - La tutela del patrimonio storico-artistico e la conservazione dei beni culturali richiedono adeguate professionalità. Accade, ancora, troppo spesso che, per carenza di competenze professionali o per sottoutilizzazione di competenze esistenti, prescrizioni e previsioni normative di tutela non trovino applicazione reale ed efficace.

Con il presente disegno di legge s'intende disciplinare la professione di conservazione dei beni culturali e la relativa specializzazione per i posti direttivi in musei, biblioteche, archivi, eccetera.

Il corso di laurea in conservazione dei beni culturali è quasi nuovo e conta circa diecimila iscritti dislocati in 12 sedi del territorio italiano (di cui una ad Arezzo presso la facoltà di lettere e filosofia).

Se si considera l'entità del nostro patrimonio artistico (in Italia i musei sono 3.500, di cui il 25 per cento sono statali, circa il 10 per cento universitari e la restante parte comunali, provinciali e regionali), tale laurea sembrerebbe poter offrire numerosi sbocchi professionali, ma in realtà ciò non accade.

Nonostante ai fini del conseguimento di essa sia necessario sostenere 24 esami, di cui 17 specialistici di vario ambito (archeologico, librario, musicale, storico-artistico, eccetera), ai concorsi per posti nelle biblioteche, nelle pinacoteche, negli archivi, sono ammessi a partecipare laureati che abbiano sostenuto un solo esame specialistico o, peggio, laureati provenienti dalle facoltà di giurisprudenza o economia.

Questo disegno di legge si pone, principalmente, un obiettivo: l'introduzione dell'obbligo di uno studio a carattere interdisciplinare applicativo e di un esame di Stato, successivi al diploma di laurea in

conservazione dei beni culturali, richiedendo a chi voglia esercitare tale professione una ulteriore qualificazione professionale sempre più legata ad esigenze di tutela del patrimonio storico e artistico. La valorizzazione di tale professione potrà creare inoltre migliori sbocchi professionali oltre che vere e proprie nuove occasioni di lavoro per molti giovani laureati.

La legislazione vigente europea, ad esempio, richiede laurea e specializzazione per dirigere le strutture museali.

Per mettere ordine basterebbe un provvedimento-quadro. Già tre anni fa, la commissione congiunta nominata dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro per i beni culturali e ambientali, e presieduta da Tullio Gregory, aveva sollecitato come urgente una norma che imponesse il possesso di una laurea specifica in conservazione dei beni culturali e la specializzazione, per qualsiasi posto direttivo in musei, biblioteche, archivi.

Sarebbe, dunque, sufficiente questa norma-quadro, che non comporta oneri per lo Stato, per riportare le figure guida delle strutture della conservazione - che vanno secondo le stime dai 1.200 ai 1.500 posti in Italia ogni anno - a un livello scientifico comparabile con quello europeo.

Inoltre, sarebbe opportuno stabilire, ai fini del lavoro di schedatura e catalogazione e per la didattica nei musei, il possesso della laurea specifica e, quindi, della specializzazione, e che comunque in ogni concorso pubblico a posti di ruolo siano presenti, nella qualità di giudici, soprintendenti e professori universitari, i soli che possano garantire una corretta e trasparente selezione tra i candidati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Attività e albo dei professionisti
di conservazione dei beni culturali)*

1. Formano oggetto della professione di conservazione dei beni culturali le attività attinenti alla tutela del patrimonio storico e artistico.

2. Il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di conservazione dei beni culturali è subordinato al superamento di un esame di Stato cui sono ammessi coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea in conservazione dei beni culturali e che dimostrino di aver svolto, dopo il conseguimento del diploma di laurea, uno studio interdisciplinare applicativo.

3. I programmi, le modalità di ammissione e di svolgimento dell'esame di Stato, ivi comprese le caratteristiche dello studio a carattere interdisciplinare di cui al comma 2, sono determinati con regolamento approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con decreto le attività che formano oggetto della professione di conservazione dei beni culturali.

5. In ciascuna regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito l'albo dei professionisti di conservazione dei beni culturali, al quale sono iscritti

coloro che intendono esercitare la professione di cui al comma 1.

6. Ai fini dell'iscrizione all'albo di cui al comma 5 sono richiesti i seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano, ovvero cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato con il quale esistano rapporti di reciprocità;

b) godere dei diritti civili;

c) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per i reati che comportino la radiazione dall'albo, fatto salvo il caso in cui sia intervenuta la riabilitazione;

d) essere in possesso dell'abilitazione alla professione;

e) avere la residenza nel territorio della Repubblica.

7. L'iscritto all'albo ha la facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.

8. Il Ministro di grazia e giustizia stabilisce con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di iscrizione all'albo, gli organi competenti e le loro funzioni, le sanzioni disciplinari, ivi compresi i casi di cancellazione.

Art. 2.

(Ordine dei professionisti di conservazione dei beni culturali)

1. Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine dei professionisti di conservazione dei beni culturali.

2. L'ordine è strutturato a livello nazionale, a livello regionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, a livello provinciale.

3. L'ordine è costituito con decreto del Ministro di grazia e giustizia. Il decreto stabilisce altresì:

a) le modalità di elezione dei consigli regionali o provinciali dell'ordine e del consiglio nazionale dell'ordine;

b) le funzioni e le modalità di funzionamento dei suddetti organi.

4. Il Ministro di grazia e giustizia esercita la vigilanza sull'ordine nazionale dei professionisti di conservazione dei beni culturali.

Art. 3.

(Norme transitorie)

1. In attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, possono essere iscritti all'albo professionale coloro i quali siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 6, lettere a), b), c) ed e), e che abbiano compiuto, dopo il conseguimento del diploma di laurea in conservazione dei beni culturali, pratica professionale per un periodo di due anni.

Art. 4.

(Formazione dell'albo provvisorio)

1. Nella prima attuazione della presente legge ed entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, una commissione nominata con decreto del Ministro di grazia e giustizia provvede alla formazione di un albo provvisorio e alla sua tenuta fino all'insediamento dei consigli dell'ordine. Con lo stesso decreto sono fissate le modalità per la formazione dell'albo provvisorio.

2. La commissione di cui al comma 1 ha sede presso il Ministero di grazia e giustizia ed è composta da un magistrato di Cassazione che la presiede e da quattro membri di riconosciuta competenza nelle attività che formano oggetto della professione di conservazione dei beni culturali oppure che siano titolari di cattedra o incaricati in una disciplina con applicazione professionale nel settore storico e artistico.

3. Fino all'insediamento del consiglio dell'ordine, le domande di iscrizione all'albo sono presentate dagli interessati al Ministero di grazia e giustizia.

4. La commissione delibera con la presenza di almeno tre membri, compreso il presidente o chi ne fa le veci.

5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale quello del presidente.

6. La commissione, completata la formazione dell'albo provvisorio, lo deposita, nei trenta giorni successivi, presso il Ministero di grazia e giustizia, che ne dispone la pubblicazione nel bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 5.

(Commissario straordinario)

1. Entro un mese dal deposito dell'albo provvisorio, il Ministro di grazia e giustizia procede alla nomina di un commissario straordinario con l'incarico di provvedere alla tenuta dell'albo stesso fino all'insediamento dei consigli dell'ordine, nonchè di indire le elezioni di detti consigli.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla istituzione dell'albo e dell'ordine dei professionisti di conservazione dei beni culturali, si fa fronte mediante i contributi versati dagli iscritti all'albo medesimo.

